



----- *Comune di Sondrio* -----

**REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE
SCELTE POLITICHE ED ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA**

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 25.02.2011
entrato in vigore il 09.04.2011*

REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE SCELTE POLITICHE ED ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 1

Principi generali e finalità

1. Il Comune di Sondrio, secondo quanto disposto dalla lettera A) del comma 1 dell'art. 3 dello Statuto, riconosce e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa.
2. Con il presente Regolamento, il Comune di Sondrio definisce modalità e strumenti volti a promuovere il coinvolgimento dei cittadini, delle formazioni sociali e degli operatori economici, attraverso un'adeguata diffusione delle informazioni, nel rispetto delle esigenze di trasparenza e di celerità del procedimento amministrativo.
3. Il presente Regolamento si pone l'obiettivo di garantire ai cittadini, alle formazioni sociali ed agli attori economici, attraverso azioni di informazione, consultazione, istruttoria pubblica, monitoraggio e verifica, concrete opportunità per contribuire al dialogo tra loro e la pubblica amministrazione nel perseguimento dell'interesse generale della comunità, sia al fine dell'uso più appropriato delle risorse, che all'individuazione delle migliori soluzioni possibili per l'attuazione dei singoli piani ed interventi.

Art. 2

I soggetti della partecipazione

1. L'Amministrazione Comunale coinvolge nei processi di informazione, consultazione ed istruttoria pubblica tutti i cittadini singoli o associati, le formazioni sociali e gli operatori economici interessati agli atti sottoposti alla procedura partecipativa di cui al successivo art. 3.
2. Per essere ammessi alle fasi di consultazione ed istruttoria pubblica, i soggetti interessati devono presentare richiesta secondo le modalità di cui ai successivi artt. 5 e 6.

Art. 3

Atti sottoposti alla procedura partecipativa

1. Possono essere sottoposti alla procedura partecipativa secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento i piani, programmi, procedure o processi comunque denominati per i quali non esista già una disciplina comunitaria, nazionale o regionale.
2. Sono sottoposti, inoltre, ad adeguata e diffusa informazione, consultazione, istruttoria pubblica, monitoraggio e verifica, i progetti di opere pubbliche, non relativi ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di importo dei lavori pari o superiore ad € 2.500.000,00.
3. Prima dell'elaborazione del progetto preliminare per le suddette opere, l'Assessore provvede, nella Commissione competente da convocare ai sensi dell'art. 21 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti, ad una preliminare informazione ed ascolto dei contributi dei Consiglieri Comunali e dei rappresentanti dei Comitati ed Associazioni interessati.
4. La Giunta Comunale valuta l'opportunità di attivare la procedura di partecipazione per le opere pubbliche di importo inferiore che rivestano una particolare rilevanza, anche a livello di quartiere o di frazione.

Art. 4
Informazione

1. L'informazione costituisce il primo livello della partecipazione e deve essere garantita a tutti i cittadini.
2. La pubblica informazione avviene mediante inserimento della notizia in apposita sezione del sito Internet del Comune di Sondrio e all'Albo pretorio on line.
3. L'informazione, limitatamente alla pubblicazione sul sito Internet, comprende la documentazione idonea ad illustrare le caratteristiche essenziali del programma, piano o progetto, al fine di poter utilizzare, per la loro definizione, anche proposte ed indirizzi dei soggetti di cui all'art. 2.

Art. 5
Consultazione

1. La consultazione costituisce il secondo livello della partecipazione e permette di raccogliere indicazioni e pareri da parte dei cittadini.
2. Entro 30 giorni dalla pubblica informazione di cui al precedente art. 4, i soggetti di cui all'art. 2 possono far pervenire contributi (osservazioni, istanze, proposte) redatti in carta semplice e recanti la firma, la denominazione ed i recapiti dei soggetti presentatori.
3. I contributi partecipativi possono essere compilati ed inviati anche per via telematica secondo la tecnologia disponibile dagli uffici.
4. I contributi partecipativi presentati in forma cartacea verranno pubblicati sul sito Internet a fianco di quelli pervenuti per via telematica.
5. I contributi e le osservazioni verranno sottoposti all'esame della Commissione Comunale competente.

Art. 6
Istruttoria pubblica

1. L'istruttoria pubblica viene indetta:
 - a) Su proposta della Giunta Comunale o dell'Assessore competente;
 - b) Su richiesta, scritta e motivata, di 250 cittadini maggiorenni e residenti.
2. La richiesta di istruttoria pubblica di cui al precedente punto b) viene formulata da associazioni, comitati o gruppi di cittadini portatori di un interesse non individuale e deve essere indirizzata al Sindaco entro 10 giorni dall'ultima pubblicazione di cui all'art. 4, comma 2.
3. La raccolta delle firme è effettuata su fogli in carta libera, vidimata dal Segretario Generale o suo delegato, sui quali è indicato il procedimento amministrativo per cui viene richiesta l'istruttoria pubblica.
4. Ove espressamente richiesto da un gruppo, comitato od associazione portatrice di interessi non individuali, i fogli di cui al comma 3 vengono tenuti a disposizione dei cittadini per la sottoscrizione della richiesta, durante l'orario di apertura al pubblico di un ufficio individuato dal responsabile del procedimento.
5. I cittadini interessati appongono la propria firma nei fogli di cui al comma 3, indicando chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, alla presenza di un funzionario comunale a ciò delegato, del Sindaco, di un Assessore, del Presidente del Consiglio Comunale, ovvero di un Consigliere, che procede all'identificazione.
6. Trascorsi 20 giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 2, ove sia stato raggiunto il minimo previsto di 250 firme e verificata la regolarità delle stesse, il responsabile del procedimento trasmette al Presidente del Consiglio Comunale il fascicolo con la richiesta di istruttoria pubblica per la decisione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 7 **Pubblicità**

1. Dopo l'esecutività della deliberazione consiliare dell'ammissione dell'istruttoria pubblica, l'Amministrazione, con i mezzi di cui all'art. 4, dà avviso alla popolazione dell'istruttoria pubblica, convocata a cura del Segretario Generale, indicando la data ed il luogo della prima seduta da tenersi entro un mese dalla pubblicazione dell'avviso stesso.

Art. 8 **Modalità di svolgimento dell'istruttoria**

1. La seduta relativa all'istruttoria pubblica è "aperta" ai sensi dell'art. 55 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti ed è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale e si tiene nella sala del Consiglio Comunale.
2. La riunione viene introdotta da una sintetica illustrazione tecnica della questione oggetto dell'istruttoria.
3. Seguono gli interventi di esponenti delle associazioni, dei comitati, dei gruppi, che possono anche avvalersi di esperti.
4. I tempi e le modalità degli interventi vengono fissati dal Presidente del Consiglio Comunale.
5. I presenti possono presentare relazioni scritte che vengono acquisite agli atti del procedimento.
6. Ove necessario, viene fissata un'ulteriore seduta per l'ultimazione della discussione in merito alla questione oggetto di istruttoria.
7. Al termine della seduta di cui al primo o al sesto comma il Presidente del Consiglio Comunale dichiara chiusa la fase dell'istruttoria pubblica.
8. Viene quindi predisposta, a cura del medesimo Presidente, una breve relazione che viene sottoposta al Consiglio Comunale nella prima convocazione utile successiva al termine dell'istruttoria.
9. La Giunta, nel corso del dibattito consiliare, esprime le ragioni che eventualmente la inducono a discostarsi dalle proposte recepite dalla relazione.
10. Il consiglio comunale tenendo conto delle risultanze dell'istruttoria pubblica adotterà o modificherà gli atti di propria competenza.

Art. 9 **Monitoraggio e verifica**

1. Il monitoraggio costituisce un ulteriore livello della partecipazione ed è finalizzato a garantire a tutti i cittadini la possibilità di verificare l'effettiva attuazione del processo di partecipazione previsto dal presente regolamento.
2. Per le finalità del precedente comma, l'Amministrazione Comunale favorisce la possibilità di accesso agli atti ed alle procedure, con modalità, tempi e forme di massima facilitazione per i cittadini.
3. Saranno altresì consultabili tutti i dati relativi all'attuazione dei progetti approvati.

Art. 10 **Servizio alla partecipazione**

1. Al fine di favorire una conoscenza diffusa, approfondita e documentata sui piani, progetti o programmi oggetto di partecipazione, i cittadini potranno richiedere di accedere alla visione

della documentazione riguardante tali piani, progetti o programmi, secondo modalità ed orari che verranno di volta in volta fissati dal responsabile del procedimento.

2. Non è consentito il rilascio di copia in forma cartacea della documentazione scaricabile dal sito Internet del Comune.

3. Il responsabile del procedimento di cui al presente regolamento viene individuato dall'organo di gestione competente secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 11

Strumenti telematici a supporto della partecipazione

1. Al fine di consentire un adeguato e tempestivo processo di informazione, consultazione ed istruttoria pubblica, il responsabile del procedimento promuove l'attivazione della necessaria informazione sulle caratteristiche tecniche e sullo stato di avanzamento dell'iter procedurale.

2. Per l'attuazione dei precedenti fini, canale privilegiato sarà il sito Internet del Comune di Sondrio.

3. L'accesso al sito sarà pubblico.

4. La partecipazione attiva è disciplinata da regole di comportamento volte a:

- garantire a ciascuno la libertà di espressione;
- assicurare la pertinenza dei contributi ai temi in discussione;
- creare le condizioni per un dibattito costruttivo.

5. La violazione di tali regole di comportamento impedisce la pubblicazione o la utilizzazione del contributo.

Art. 12

Vigilanza sul procedimento di partecipazione

1. Il Sindaco, con possibile delega all'Assessore competente, presenta al Consiglio Comunale una relazione annuale sull'andamento dei processi partecipativi.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi dell'art. 14, comma 2°, dello Statuto Comunale.